

24. Trattazione e utilizzazione di fascicoli dell'archivio nel corso degli anni sessanta e settanta.

Scopo del presente paragrafo è esporre gli approfondimenti svolti della Commissione di inchiesta parlamentare riguardo all'utilizzazione che fu fatta dei fascicoli sui crimini di guerra all'indomani del provvedimento del gen. Santacroce il 14 gennaio 1960. Il tema involge la valutazione di quanto e fino a quando queste carte siano rimaste nascoste, a quali parti dell'amministrazione era nota l'esistenza della documentazione e quando cessò l'opera di consultazione.

Le audizioni svolte dalla Commissione ed in particolare quelle dell'ex magistrato militare dott. Giovanni di Blasi e del cancelliere militare Franco Puliti hanno contribuito solo parzialmente, nonostante il comprovato ruolo attivo dei due nell'opera di trattazione dei fascicoli, a fare chiarezza.

Il primo di questi ha dichiarato che le carte sui crimini di guerra furono da lui riordinate all'indomani dell'arrivo del gen. Santacroce in qualità di procuratore generale militare e in previsione della decisione di provvedere all'archiviazione provvisoria dei procedimenti. Così l'ex magistrato militare ha spiegato gli eventi: “... *mi sono occupato personalmente degli incartamenti di numerosi casi, nel periodo che intercorre esattamente tra ottobre-novembre del 1958 e gennaio del 1960 [...] la questione più importante fu quella riguardante i fascicoli. Li definisco così, sebbene all'epoca non si trattasse di fascicoli, ma lo sono divenuti in seguito. Si trattava di una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari. ... [tranne lui, Santacroce e Foscolo] nessun altro magistrato militare sapeva dell'esistenza di questi fascicoli ... [la segreteria preparò le buste] e io vi misi gli atti, ordinati, selezionati, sistemati razionalmente, suddivisi a seconda dei nominativi e dei fatti, per eventuali concorrenti nel medesimo reato, in modo che potessero costituire il presupposto per eventuali azioni giudiziarie”.*

Negli anni che immediatamente seguirono non c'è traccia di movimentazione ulteriore dei fascicoli o di utilizzazione. Neppure l'interrogazione parlamentare dell'on.le Luigi Polano del 1 giugno 1960 a proposito del criminale nazista Adolf Eichmann, diversamente da altre, fu inoltrata alla Procura generale militare per acquisire informazioni. Agli atti della commissione rimane un'informativa della Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affari Esteri.

Diverso fu il caso dell'interrogazione parlamentare dell'on. Umberto Terracini del 12 ottobre 1962 a proposito del prof. Kurt Leibbrand. Quest'ultimo fu processato e

assolto a Stoccarda nel 1962 per crimini di guerra compiuti in Francia consistiti nell'uccisione di ventisei operai italiani. Su quali iniziative prendere e se eventualmente richiedere l'estradizione in Italia del Leibbrand per processarlo si aprì una discussione tra il ministro della Difesa sen. Giulio Andreotti⁵⁰¹ e la Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affari Esteri. Dalla documentazione acquisita agli atti della commissione emerge che il Ministro in data 27 dicembre 1962 chiese se si poteva procedere alla richiesta di estradizione⁵⁰². Il direttore dei politici degli Affari Esteri dott. Aldo Pierantoni appose un appunto in data 5 gennaio 1963⁵⁰³ in calce scrivendo: *dopo averne intrattenuto il Segretario Generale⁵⁰⁴ ho parlato dell'argomento con l'ammiraglio Tagliamento capo di gabinetto di Andreotti spiegandogli le nostre perplessità (evitare di ripartire polemiche italo-tedesche) mi ha pregato considerare la lettera come non ricevuta. Quindi non rispondiamo (informare a voce il Contenzioso Diplomatico perché non dia seguito)*. Della vicenda fu interessato anche il dott. Giovanni Di Blasi che, dalla Procura generale militare dove aveva collaborato con il gen. Santacroce al momento di provvedere alla archiviazione provvisoria, era passato al Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli affari esteri. Un suo appunto sulla vicenda concludeva, sulla base di valutazioni sia di carattere giuridico che investigativo, che *per il momento un processo a carico del Leibbrand sarebbe intempestivo⁵⁰⁵*. La vicenda avrà ulteriori sviluppi che coinvolgeranno direttamente la Procura generale militare nel gennaio del 1969 e di cui si riferirà in seguito.

Il 1964 fu l'anno nel quale il cancelliere militare Puliti ricevette l'ordine di porre nuovamente mano ai fascicoli per effettuare un'opera di sistemazione e catalogazione dell'archivio. Esso fu utile per fare fonte alla richiesta di documentazione proveniente dalla Repubblica Federale tedesca all'approssimarsi del termine di prescrizione⁵⁰⁶ e per l'invio alle procure territorialmente competenti dei fascicoli nei confronti di ignoti⁵⁰⁷. Audito avanti alla Commissione il cancelliere ha riferito che *“nel novembre 1964 sono stato destinato al Tribunale supremo militare e, appena arrivato, fui mandato alla Procura generale militare presso il Tribunale supremo per provvedere a fare gli indici di parecchi fascicoli che contenevano degli atti relativi a fatti avvenuti durante la guerra: crimini nazisti, fascisti ecc. Il mio compito era quello di aprire questi fascicoli e vederne il contenuto ... io non facevo altro che fascicolarli,*

⁵⁰¹ audito avanti alla commissione di inchiesta prima che l'atto fosse stato acquisito il sen. Andreotti non ha rammentato la circostanza

⁵⁰² Documento in atti

⁵⁰³ Documento in atti

⁵⁰⁴ dott. Umberto Cattani

⁵⁰⁵ promemoria dell'11 gennaio 1963, in atti

⁵⁰⁶ argomento di cui si tratterà specificatamente

⁵⁰⁷ argomento di cui si tratterà specificatamente

fare un indice e poi classificarli a seconda se gli imputati fossero italiani o tedeschi, dividendoli in due gruppi. Poi il magistrato li esaminava e, dopo averli esaminati, li smistava ai vari tribunali militari in base alla competenza. Io fui chiamato dal procuratore generale, che allora era Santacroce, ed operavo col dottor Tringali. Durante l'esame testimoniale del 3 novembre 2005: "... nel 1964 ... mi dissero di salire alla procura generale, perché c'erano dei fascicoli da riordinare. Sono salito e ho trovato una montagna di fascicoli: praticamente erano delle copertine, con una velina, talvolta, con pochissimo carteggio internamente. Mi dissero di riordinarli, di fare un indice e di sottoporli al magistrato addetto [...] mi sembra che fossero così classificati: crimini commessi da criminali nazisti, un certo gruppo, poi da fascisti [...] una volta riesumati questi fascicoli, io avevo il compito di riordinare le carte in essi contenute, metterle in ordine cronologico e passarle al magistrato, il quale poi mi diceva: questi vanno messi nel pacco dei criminali tedeschi, questi nell'altro pacco. C'erano dei fascicoli che erano comuni, tra criminali tedeschi e italiani (fascisti) [...]

Il 1965 è un momento di grande attività sulle carte dell'archivio. La Direzione Generale Affari Politici del ministero degli Affari Esteri apre una posizione di archivio sulla prescrizione dei crimini nazisti⁵⁰⁸ e una intitolata *criminali di guerra rimasti impuniti*⁵⁰⁹; come meglio sarà riferito nel relativo paragrafo di questo periodo è un'intensa corrispondenza tra il ministro della Difesa sen. Giulio Andreotti e il procuratore generale militare gen. Santacroce⁵¹⁰. È il periodo anche dell'interpellanza parlamentare del sen. Maurizio Valenzi⁵¹¹ e della proposta di legge del sen. Umberto Terracini⁵¹² sempre in tema di prescrizione. In questa chiave al procuratore generale militare viene chiesto dal Ministro della Difesa di riferire circa il numero dei processi svolti a carico di imputati tedeschi per crimini di guerra, compito svolto con relazione del 18 giugno 1965⁵¹³, dall'esame della quale emerge il dato, riportato anche nella relazione del consiglio della magistratura militare, di tredici processi svolti nei confronti di venticinque imputati anche se, conclude il gen. Santacroce, *presso i tribunali militari italiani sono stati celebrati numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari tedeschi rimasti ignoti o prosciolti per altra causa; di tali procedimenti, peraltro, non si segnalano i dati perché in rapporto a nessuno di essi—*

⁵⁰⁸ gli atti contenuti nell'archivio del ministero sono stati acquisiti

⁵⁰⁹ la posizione risulta passata dall'archivio del 1965 a quello del 1966, ma non conservata agli atti di quell'anno

⁵¹⁰ argomento di cui si tratterà specificatamente

⁵¹¹ Argomento di cui si tratterà specificatamente

⁵¹² argomento di cui si tratterà specificatamente

⁵¹³ documento in atti

anche se concernenti fatti di particolare gravità come, ad esempio l'eccidio di Cefalonia – gli imputati sono detenuti.

Dalla Procura generale militare nel dicembre del 1965 comincia l'opera di invio ai tribunali militari dei fascicoli contro ignoti che occuperà il cancelliere Puliti sicuramente fino al maggio del 1971⁵¹⁴.

Sempre nel marzo del 1965 il gen. Santacroce dovrà esaminare ancora una volta una questione legata alla documentazione di cui all'archivio in seguito ad una richiesta proveniente dall'ing. Simon Wiesenthal⁵¹⁵ inoltratagli dal Gabinetto del ministero della Difesa⁵¹⁶ volta a rintracciare materiale e testimonianze in vista del processo che veniva celebrato a quel tempo a Dortmund per l'eccidio di Cefalonia. Significativo il tenore della risposta del procuratore generale militare il quale consigliò di non comunicare al direttore del centro viennese i nomi dei militari italiani che furono coinvolti nelle inchieste sull'accaduto⁵¹⁷.

Nel febbraio del 1966 la Procura generale militare ha provveduto all'inoltro al ministero della Difesa delle due sentenze di proscioglimento pronunciate da tribunali militari in relazione alla strage di Cefalonia, mentre non compare nessun riscontro nella documentazione inviata alla commissione parlamentare da Palazzo Cesi di ricerche sollecitate dall'interrogazione parlamentare del sen. Luigi Polano⁵¹⁸ e altri sul criminale di guerra Jochen Peiper, accusato dell'eccidio avvenuto a Boves, né di altre precedenti⁵¹⁹.

In data 19 aprile 1966, il dott. Massimo Tringali, che nella sua qualità di magistrato militare addetto al procuratore generale aveva la responsabilità delle carte dell'archivio dei criminali di guerra, disponeva il *passaggio all'archivio (...) di tutto il carteggio contenuto nel fascicolo di cui al n. 2091 del registro generale (...) non contenendo alcuna informazione o notizia che possa interessare la giustizia militare.*

La ragione di questo parziale spostamento di carte dall'insieme dei fascicoli all'archivio trova una spiegazione nell'annotazione vergata dal cancelliere Puliti sul registro generale: *dal presente fascicolo sono stati tratti atti per la formazione di altri*

⁵¹⁴ si veda la corrispondenza tra il cancelliere Puliti e il cancelliere del tribunale militare di La Spezia Lombardi dell'11 febbraio 1971 con risposta del 25 maggio 1971, in atti

⁵¹⁵ documento in atti

⁵¹⁶ si veda la relazione del procuratore generale del 29 aprile 1965, in atti

⁵¹⁷ testualmente scrisse: "questa Procura generale, mentre non ritiene conveniente la comunicazione di quanto ulteriormente risulta dagli atti dei procedimenti, dato che essi riguardano anche imputati italiani, d'altra parte non ravvisa motivi che ostino all'indicazione delle persone che sono in grado di utilmente testimoniare circa l'eccidio per quanto riguarda la responsabilità di militari tedeschi", documento in atti

⁵¹⁸ interrogazione parlamentare n.4295 sen. Luigi Polano e altri del 29 marzo 1966; agli atti acquisiti presso il ministero degli Affari Esteri compare un appunto del ministero dei Grazia e Giustizia che declina la competenza nella materia

⁵¹⁹ per quanto attiene a atti del sindacato ispettivo del Parlamento su criminali nazisti: interrogazione a risposta orale dell'on.le Enrico Berlinguer su Eugen Dollman; interrogazione a firma del presidente Sandro Pertini e altri per revocare il titolo di cavaliere della gran croce al nazista Globke, condannato dal Tribunale internazionale di Norimberga e interrogazione dell'on.le Eugenio Dugoni su Housinger; su queste si vedano le informative acquisite agli atti della Commissione presso il ministero degli Affari Esteri

fascicoli che sono stati registrati dal 2168 al 2274. Appare tuttavia chiaro dal tenore della annotazione riportata, che distingue tra materiale da fascicolare da quello che deve essere mandato all'archivio, che ai vertici della Procura generale militare era del tutto chiaro a quell'epoca che tra la documentazione sui crimini nazifascisti vi era materiale giudiziario vivo.

A partire dalla metà di aprile del 1967 su ordine del gen. Santacroce fu svolta una nuova opera di ricerca di notizie su criminali nazisti consultando i fascicoli archiviati. Infatti con due diverse richieste sempre l'ing. Simon Wiesenthal aveva fatto recapitare⁵²⁰ al governo italiano una lista di nominativi di presunti criminali nazisti e anche una comunicazione⁵²¹ secondo la quale il criminale di guerra Franz Stangl, accusato tra l'altro dei crimini atroci compiuti nella Risiera di San Sabba, si trovava in Brasile e pertanto si sollecitava un intervento diretto ad ottenere l'estradizione in Italia tra gli altri paesi colpiti dai crimini. Il ministro della Difesa⁵²², soprattutto in relazione alla prima comunicazione, coinvolse le amministrazioni che potevano avere notizie dei criminali. La Procura generale militare predispose una relazione, che venne inviata al Ministro in data 28 aprile 1967, fornendo informazioni su dodici dei nominativi indicati dal centro viennese. Si trattava di informazioni emerse, scriveva, dall'esame del *carteggio esistente in questo ufficio*⁵²³ (...) *precisando che a carico delle persone sopra indicate non è attualmente in corso alcun procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria militare* (sic!). Quanto alla richiesta⁵²⁴ proveniente dal ministero della Difesa di informazioni a proposito di Franz Stangl, il procuratore generale ordinò al dott. Tringali di svolgere accertamenti *presso la documentazione presente presso la Procura generale militare* comunicando l'esito negativo delle ricerche al Ministro della Difesa in data 8 maggio 1967⁵²⁵.

È immediatamente successiva a questi fatti la corrispondenza con il dott. Andrea Lugo dell'ufficio leggi e decreti del ministero della Difesa in occasione degli incontri tenutisi in relazione alla questione della imprescrittibilità dei crimini di guerra⁵²⁶.

In data 29 dicembre 1967⁵²⁷ il procuratore generale militare riscontrava negativamente una richiesta proveniente dal ministero degli Affari Esteri⁵²⁸, per il

⁵²⁰ lettera al ministero degli Affari Esteri del 3 marzo 1967, in atti

⁵²¹ lettera del 18 aprile 1967, in atti

⁵²² comunicazione alla procura generale militare del 28 marzo 1967, in atti

⁵²³ relazione in atti. I nominativi sono Jarsko Eduard, Klimsa Laender, Heining Anton per i fatti di piazzale Loreto; tale Berger per l'eccidio di San Sepolcro; Willy Siegl per l'omicidio di Carlo Vetter nella zona di Lana il 16 novembre 1944; il tenente Ette e il sergente Edward Niedermeier per la deportazione dell'avv. Enrico Bocci di Firenze; i marescialli Frontull e Giuseppe Peter, comandati da Siegfried Engel per gravi delitti contro al popolazione di Genova; Giovanni Krones da Vienna della polizia di sicurezza di Bolzano; tale Noggler citato da un esposto come appartenente al raggruppamento delle SS di Cernobbio accusati di maltrattamento a cittadini greci residenti a Moltrasio e deportazione di Luigi Del Monte

⁵²⁴ richiesta del 29 aprile 1967, in atti

⁵²⁵ documento in atti

⁵²⁶ argomento di cui si tratterà specificatamente

tramite di quello della Difesa, circa la richiesta di documentazione e informazioni a proposito dell'esecuzione avvenuta nel poligono di tiro di Valdagno dove persero la vita sette civili. In Austria infatti si stava aprendo il processo per questi fatti a Viktor Diebold. Per rispondere il gen. Santacroce, come in altre occasioni, si avvale dell'opera del cancelliere Puliti sotto la direzione del dott. Tringali. Quel che è grave fu che la risposta, che come si è anticipato fu negativa, era inesatta. Agli atti dell'archivio a Palazzo Cesi era conservato lo specchio compilato, secondo le indicazioni già commentate, dalla Legione territoriale dei carabinieri di Verona il 25 febbraio 1946 con allegate le dichiarazioni dei testimoni e le relazioni di servizio. Prove ne è che dopo l'invio dei fascicoli avvenuto nel 1994 il procuratore militare di Padova istruì per il medesimo fatto un procedimento penale per strage che dovette essere archiviato in quanto Viktor Diebold morì in data 14 maggio 1995⁵²⁹.

Un'altra vicenda controversa avvenne in seguito alla comunicazione da parte del ministro della Difesa in data 15 gennaio 1968⁵³⁰ che, avvisato dal ministero degli Affari Esteri, comunicava l'inizio del processo presso le competenti autorità tedesche del processo per la cosiddetta strage di Meina sul Lago Maggiore dove furono uccise donne e bambini ebrei. Agli atti della commissione non vi è documentazione che possa fare intendere quale sia stato l'uso che di tale informazione abbia fatto la Procura generale militare, soprattutto in relazione al fatto che due tra i fascicoli presenti all'archivio di palazzo Cesi riguardano quel crimine⁵³¹.

In data 13 settembre 1968 la titolarità della responsabilità dell'archivio veniva trasferita dal dott. Massimo Tringali, che era a quel momento stato nominato pubblico ministro presso il tribunale militare di Roma, al dott. Leonardo Campanelli, che rimaneva in forza alla Procura generale militare. L'atto con cui il gen. Santacroce richiedeva *rassicurazione* circa il buon esito dell'operazione cita testualmente il passaggio di consegne *degli atti relativi ai crimini di guerra*⁵³². Il cancelliere Puliti predispose per l'occasione un dettagliato specchio contenente l'indicazione degli atti contenuti nell'intero archivio⁵³³.

Ma, come si è anticipato, all'inizio del 1969 venne nuovamente di interesse della Procura generale militare la ricerca di informazioni sul prof. Kurt Leibbrand, questione che aveva creato i problemi in precedenza esposti tra il ministro degli

⁵²⁷ documento in atti

⁵²⁸ documento in atti

⁵²⁹ la richiesta di archiviazione del dott. Sergio Dini del 13 luglio 2001 è stata accolta in data 28 febbraio 2002 dal dott. Roberto Rivello giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Padova

⁵³⁰ documento in atti

⁵³¹ si tratta dei procedimenti indicati nel registro generale con i numeri 1186 e 2233

⁵³² documento in atti

⁵³³ documento in atti

Affari Esteri e quello della Difesa. In data 26 gennaio 1969⁵³⁴ la Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli affari esteri informava che il colonnello Paul Dernesch era divenuto generale di brigata dell'esercito austriaco e perciò richiedeva informazioni sul suo conto sottolineando che, all'epoca del processo, il prof. Kurt Leibbrand lo aveva accusato di essere stato il comandante che aveva ordinato il massacro dei ventisei operai italiani. Il ministero della Difesa rivolgeva la richiesta alla Procura generale militare che, non dopo che il cancelliere Puliti avesse fatto la consueta ricerca⁵³⁵, rispose che *nulla risulta a carico della persona indicata*⁵³⁶.

È del 22 gennaio 1971 l'ultima traccia⁵³⁷ di una ricerca *“nel limitato archivio riguardante crimini di guerra”*. Tuttavia dalla corrispondenza che ordinava a Puliti di ricercare documentazione *su nominativi di personale militare caduto in provincia di Torino*, come da richiesta dello Stato Maggiore dell'esercito, emerge un appunto contenente l'indicazione di una circostanza interessante per i lavori della Commissione d'inchiesta: *l'archivio è conservato in un armadio nella stanza del gen. Campanelli e che una chiave ce l'ha il col. Puliti e una il gen. Campanelli*⁵³⁸. La ricerca ebbe esito negativo⁵³⁹.

Da questo momento in avanti non è stata rinvenuta traccia documentale di un uso dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Le poche e frammentarie informazioni che la commissione ha ricavato provengono dalle audizioni dei funzionari e dei magistrati militari che restituiscono l'immagine di documentazione in disuso, in disparte. Il cancelliere militare Alessandro Bianchi audito avanti alla Commissione ha riferito in data 4 maggio 2004: *“ricordavo di aver visto o di essermi imbattuto casualmente, moltissimi anni prima, in un carteggio di tal genere ... [chiesi a] Roselli ... se ricordasse quel carteggio che faceva capo a segnalazioni risalenti al periodo bellico ... mi rispose che era nel locale dove erano custoditi gli atti, le sentenze del Tribunale*

⁵³⁴ documento in atti

⁵³⁵ documento in atti

⁵³⁶ comunicazione al Ministro della Difesa dell'11 febbraio 1969, in atti

⁵³⁷ Se si eccettua con le precisazioni che seguono che in data 30 novembre 1972 il gen. Santacroce stendeva una relazione al Ministro della Difesa circa il procedimento nato dalla denuncia del 21 luglio 1969 dell'on. Cicerone circa il ruolo avuto nella strage avvenuta a Filetto di Camarda in provincia dell'Aquila (uccisione mediante fucilazione per rappresaglia di diciassette civili del 7 giugno 1944) dell'ex capitano della Wehrmacht Defregger, all'epoca della denuncia vescovo ausiliario di Monaco di Baviera. Il procedimento presso il tribunale militare di Roma si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in quanto non era stata contestata alcuna aggravante all'accusa di omicidio. Dalla lettura della relazione in atti appare evidente che per il compito richiesto fu consultato il fascicolo processuale del tribunale militare di Roma e non l'archivio dei crimini nazifascisti. Anche il procedimento in Germania per il medesimo fatto fu archiviato in quanto i giudici tedeschi ritennero nei limiti dell'legittimo esercizio della rappresaglia l'azione militare compiuta dai nazisti. Ugualmente avulsa dal contesto dell'archivio dei crimini nazifascisti fu la richiesta di assistenza alla Germania indirizzata in data 5 luglio 1969 dal gen. Santacroce al ministro di Grazia e Giustizia con la quale si richiedeva l'acquisizione di atti istruttori sull'ex maggiore delle SS Peiper richiesti dalla procura militare della Repubblica di Torino nell'ambito delle indagini sull'eccidio di Boves, in atti

⁵³⁸ si veda comunicazione del sost. procuratore militare del Tribunale di Roma dott. Giampiero Richiello, in atti

⁵³⁹ comunicazione del procuratore generale militare in atti

speciale per la difesa dello Stato... Mi bastò dare un'occhiata, aprire i faldoni per vedere che il carteggio era quello... sicuramente non era in un armadio, mentre è forse il caso che io precisi che il carteggio che avevo visto originariamente tanti anni prima - forse nella seconda metà del 1974 o nei primi mesi del 1975 - era in un armadio ... un armadietto, perché era piuttosto piccolo, a due ante piccole ... [...] si trattava di fascicoletti ... contenuti in faldoni [...] Quindi io ho trovato questo carteggio collocato diversamente da come lo avevo visto in precedenza; per la verità, forse l'ho trovato collocato in maniera più decente, relativamente più ordinata, perché originariamente, nel 1974-75, lo avevo visto affastellato dentro un armadietto”:

Nell'audizione del 26 ottobre 2005 il dott. Giovanni Di Blasi così ha riferito il suo ricordo: “... Dopo anni dalla mia partecipazione ai lavori di sistemazione dei fascicoli, e precisamente alla fine degli anni sessanta ... nel 1977 Ferrari ... mi fece girare per l'archivio ... passammo davanti ad una stanzetta sprangata, nella quale si trovava un armadio. Chiesi al dottor Ferrari che cosa fosse quella stanza e ipotizzai scherzosamente che potesse trattarsi di una prigione. Mi rispose che in quella stanza si trovavano tanti atti ormai superati, per i quali non si poteva fare più nulla ... allo scantinato ebbi accesso due volte: quando dovetti occuparmi, tra la fine del 1958 e l'inizio del 1959, di quei fascicoli, e quando vi andai con il dottor Ferrari”. Il cancelliere Puliti, la cui scarsissima memoria ha tolto alla commissione preziose informazioni, ha dichiarato: “... ho saputo che, a causa di lavori che dovevano essere eseguiti su quel piano [...] questo armadio fu spostato e finì in uno scantinato di Palazzo Cesi. Poi non ho saputo più niente ... direi che sarà stato sicuramente negli anni ottanta”.

L'esposizione cronologicamente ordinata delle occasioni nelle quali vi fu utilizzazione delle carte relative ai crimini nazifascisti dopo il provvedimento di archiviazione dà conto di quanto queste carte fossero nascoste. Vale la pena sottolineare che dal 1960 al 1971 si susseguirono in Italia tredici diversi esecutivi⁵⁴⁰

⁵⁴⁰ II	SEGNÌ	15/02/59	24/02/60	Presidenza del Consiglio	Presidente	Antonio
	Segni	Dc	Difesa	Ministro	Giulio Andreotti Dc	Affari esteri
	Ministro	Giuseppe Pella	Dc			
TAMBRONI	25/03/60	19/07/60	Presidenza del Consiglio	Presidente	Fernando Tambroni	Tambroni
	Dc Difesa	Ministro	Giulio Andreotti Dc	Affari esteri	Ministro	Antonio
	Segni	Dc				
III	FANFANI	26/07/60	02/02/62	Presidenza del Consiglio	Presidente	Amintore Fanfani
	Dc	Difesa	Ministro	Giulio Andreotti Dc	Affari esteri	Ministro Antonio
	Segni	Dc				
IV	FANFANI	21/02/62	16/05/62	Presidenza del Consiglio	Presidente	Amintore Fanfani
	Dc	Difesa	Ministro	Giulio Andreotti Dc	Affari esteri	Ministro Antonio
	Segni	Dc				
I	LEONE	21/06/63	05/11/63	Presidenza del Consiglio	Presidente	Giovanni Leone
	Dc	Difesa	Ministro	Giulio Andreotti Dc	Affari esteri	Ministro Attilio
	Piccioni	Dc				

con quattro diversi ministri della Difesa che, nelle occasioni descritte, ebbero modo di avere contezza dell'esistenza di un *carteggio* relativo ai crimini nazifascisti presso la Procura generale militare, organo del tutto incompetente a svolgere indagini ed anzi ne utilizzarono le informazioni. Diversamente da quanto era accaduto nella fase immediatamente successiva all'esaurirsi del conflitto bellico tuttavia non vi è traccia, nelle carte consultate, di incontri tra il procuratore generale militare con rappresentanti di istituzioni diverse da quelle militari. Esemplificativa in questo senso è la vicenda degli incontri politici cominciati nel 1967 riguardo l'imprescrittibilità dei crimini di guerra dove la presenza del procuratore generale militare non fu ammessa. Per il resto, si è potuto constatare, la corrispondenza avente ad oggetto i crimini nazifascisti non esorbitò dal ministero degli Affari Esteri, e in particolare dell'ufficio del Gabinetto del Ministro e della Direzione Generale degli Affari Politici, e dal ministero della Difesa, ufficio del Gabinetto del Ministro, ufficio della "politica militare" e ufficio leggi e decreti.

I MORO	04/12/63	26/06/64	Presidenza del Consiglio		Presidente	Aldo	Moro
Dc	Difesa	Ministro	Giulio	Andreotti Dc	Affari esteri	Ministro	Giuseppe
Saragat	Psdi						
II MORO	22/07/64	21/01/66	Presidenza del Consiglio		Presidente	Aldo	Moro
Dc	Difesa	Ministro	Giulio	Andreotti Dc	Affari esteri	Ministro	Giuseppe
Saragat	Psdi						
III MORO	23/02/66	05/06/68	Presidenza del Consiglio		Presidente	Aldo	Moro
Dc	Difesa	Ministro	Roberto	Tremelloni	Dc	Affari esteri	Ministro
Amintore	Fanfani	Dc					
II LEONE	24/06/68	19/11/68	Presidenza del Consiglio		Presidente	Giovanni	Leone
Dc	Difesa	Ministro	Luigi	Gui Dc	Affari esteri	Ministro	Giuseppe
Medici	Dc						
I RUMOR	205	12/12/68	05/07/69	Presidenza del Consiglio	Presidente		Mariano
Rumor	Dc	Difesa	Ministro	Luigi	Gui	Dc	Affari esteri
Ministro	Pietro	Nenni	Psi				
II RUMOR	05/08/69	07/02/70	Presidenza del Consiglio		Presidente	Mariano	Rumor
Dc	Difesa	Ministro	Luigi	Gui	Dc	Affari esteri	Ministro
Aldo	Moro	Dc					
III RUMOR	27/03/70	06/07/70	Presidenza del Consiglio		Presidente	Mariano	Rumor
Difesa	Ministro	Mario	Tanassi	Psu	Affari esteri	Ministro	Aldo
Dc							Moro
COLOMBO	06/08/70	15/01/72	Presidenza del Consiglio		Presidente	Emilio	Colombo
Dc	Difesa	Ministro	Mario	Tanassi	Affari esteri	Ministro	Aldo
Moro	Dc						

25. Il diritto penale tedesco nei confronti dei crimini di guerra: teoria e prassi

Nessun militare tedesco è stato condannato da un tribunale della Repubblica federale tedesca per crimini commessi in Italia durante l'occupazione tedesca – nonostante un notevole numero di istruttorie aperte presso la Procura Centrale (vedi l'elenco allegato, purchè parziale) e le varie Procure locali. Questo fatto richiede una spiegazione.

Il diritto penale tedesco nei confronti dei crimini di guerra deve essere visto in connessione con la complicata interpretazione giuridica, dopo il 1945, dei crimini del regime nazionalsocialista, e in primis dell'olocausto. Molto schematicamente questa interpretazione si può riassumere nei seguenti termini: il nucleo del concetto giuridico dei tribunali tedeschi postbellici fu la tesi che lo sterminio degli ebrei sarebbe da considerare un crimine, anche per quanto riguarda l'ordinamento giuridico in vigore durante il nazismo. Gli assassini vennero accusati di aver lesi il diritto in vigore all'epoca. Fu una soluzione di praticità che evitò il problema del divieto di retroattività della legge (il legislatore tedesco non voleva ripetere la scelta del tribunale di Norimberga di introdurre una nuova figura di crimine con validità retroattiva, una scelta criticata dall'opinione pubblica tedesca durante e dopo il processo). Ma la scelta di limitarsi all'applicazione delle leggi dell'epoca fu una scelta problematica non soltanto perché creò una continuità del diritto tra Terzo Reich e Bundesrepublik, e amniò di fatto tutti i giuristi del regime: tolse anche il discorso sulla ingiustizia del "diritto" nazista e invitò a tacere sulla nazificazione del diritto.

In questa lettura, i colpevoli e determinatori maggiori (Haupt-Täter) furono Hitler e i suoi gerarchi più stretti. Furono considerati colpevoli di omicidio aggravato doloso nel senso dell'articolo 211 (nella versione del 1941). A parte di questi (pochi) colpevoli ci furono migliaia di "complici" che eseguirono gli ordini impartiti dai colpevoli. Soltanto chi dimostrò zelo particolare o andò oltre gli ordini impartiti effettuando degli eccessi, fu considerato "autore" (Täter). tutti gli altri furono considerati "semplici esecutori materiali" e perciò "complici", cioè colpevoli solo di una partecipazione secondaria (Gehilfen). Sia gli "autori" che i "complici" avrebbero saputo di aver commesso durante il nazismo degli omicidi nel senso dell'art. 211 del Codice penale del 1941 e si sarebbero perciò resi colpevoli anche di fronte al diritto nazionalsocialista. Con questa interpretazione si rischiava di riabilitare in parte la 'legge tedesca' di allora – come se lo sterminio fosse una devianza, e quindi un'eccezione, anziché la pratica ordinaria e sistematica di un sistema di ordini.

Chi aveva eseguito degli ordini, fu automaticamente considerato un complice: persino quegli accusati che avevano uccisi centinaia di persone con un colpo alla nuca o attraverso l'apertura dei tubi del gas nelle camere di sterminio. I "complici" vennero condannati spesso a pene afflittive estremamente miti: p.es. 4 o 5 anni di reclusione. I veri complici, quelli che avevano per esempio contribuito alla deportazione degli ebrei, non vennero neanche accusati.

Questo meccanismo interpretativo della partecipazione ha suscitato la nascita di un meccanismo di giustificazione, ampiamente utilizzato nel secondo dopoguerra in Germania da parte di membri della Wehrmacht e delle SS in occasione di processi od istruttorie per crimini di guerra: gli accusati o indiziati sostenevano di aver ricevuto un ordine dall'alto e di essere stati costretti ad eseguirlo, in quanto, in caso contrario, lì sarebbe attesa la pena di morte. Per tale meccanismo di discolpa si inventò allora un nuovo termine giuridico, "Befehlsnotstand" (impossibilità di disubbidire). Ma di pensare ad una libera possibilità di rifiuto degli ordini sarebbe portato a sua volta alla discolpa del regime in sé.

Che i principali fautori del nazismo venissero accusati di aver consapevolmente leso il diritto in vigore all'epoca, può sembrare strano. Ma permise di dichiarare i giuristi tedeschi (che in buona parte rimasero in carica anche nel dopoguerra) come "vittime" del regime, che avrebbero avuto le "mani legate" e perciò non avrebbero potuto accusare i colpevoli dei crimini commessi.⁵⁴¹

Un altro motivo importante che contribuì all'archiviazione di quasi tutte le istruttorie per crimini commessi in Italia (ma non solo in Italia) furono le norme che regolavano la prescrizione dei reati.

Mentre fu trovata la sopra descritta interpretazione giuridica restrittiva per l'omicidio doloso aggravato, tutti i delitti considerati "omicidio doloso semplice" (Totschlag, tra i quali vennero collocati quasi tutti i delitti di omicidio eseguiti su ordine di un superiore), cioè quei omicidi non caratterizzati dalle aggravanti particolari dell'art. 211 del codice penale tedesco, sarebbero caduti in prescrizione dopo 15 anni se non era stata iniziata un'azione penale.

Mentre il parlamento tedesco (Bundestag) prolungò i termini per la prescrizione di omicidio aggravato sia nel 1965 che nel 1969 (per dichiararlo poi imprescrittibile nel 1979), si avviò contemporaneamente una "amnistia strisciante", quando, nel 1969, fu riordinata dal Parlamento la prescrizione per i cosiddetti "complici di un reato". Venne stabilito nel 1969 che la prescrizione sarebbe già scattata, anche per i complici di omicidio doloso aggravato, a partire del 1° gennaio 1960. Tramite questa legge sulle

⁵⁴¹ Questa figura interpretativa aveva un'importanza notevole p.es. per la decisione del tribunale di Coblenza di giudicare prescritto il reato, nel 1994, per l'autore del massacro di Caiazzo.

norme di prescrizione — con effetto retroattivo - si conclusero varie istruttorie contro indiziati di omicidio aggravato con un'archiviazione per avvenuta prescrizione.

Un'altra decisione procedurale importante stabilì che le istruttorie e i processi penali sarebbero stati celebrati al luogo della residenza dell'imputato. Ciò impedì in genere la celebrazione di un grande processo centralizzato come che avvenne a Francoforte sul Meno contro alcuni membri del personale del campo di sterminio di Auschwitz. Nel 1959 la Corte suprema federale (BGH) aveva accolto la richiesta del Procuratore Generale dell'Assia, Fritz Bauer, di concentrare tutti i procedimenti per i crimini ad Auschwitz presso la Corte d'assise di Francoforte. Con questa decisione fu posta la base per un unico processo che raggiunse l'attenzione dell'opinione pubblica tedesca per tutta la sua durata, dal 20 dicembre 1963 al 19 agosto 1965 e che vide la partecipazione di 359 testimoni provenienti da 19 paesi.

La prassi giuridica si evince, per delitti commessi su suolo italiano, in buona parte dalle carte della “Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen” (ZSL) di Ludwigsburg,⁵⁴² creata dai Ministeri di giustizia dei vari Länder tedeschi nel 1958.

Per i delitti commessi in Italia, svolse le indagini preliminari per i crimini segnalati da un lato dalle autorità italiane nel 1965, e dall'altro, su indicazioni pervenute da altre persone o istituzioni (l'istruttoria contro Karl Wolff, per esempio, che portò alla sua condanna davanti al Tribunale di Monaco o il caso Cefalonia denunciato da Simon Wiesenthal ed istruito dalla Zentralstelle für NSG-Verbrechen a Dortmund a partire dal 1964).

La “Procura centrale delle amministrazioni federali di giustizia” nacque nel 1958 per svolgere le indagini preliminari sui crimini nazisti, cioè identificare gli indiziati, individuare eventuali testimoni e identificare il loro luogo di residenza e, infine, individuare la Procura (civile, essendo cessata una giustizia militare tedesca nel 1945) territorialmente competente. L'Ufficio giudiziario di Ludwigsburg (la ZSL) svolgeva dunque una funzione simile a quella attribuita dalla riunione del 20 agosto 1945 alla Procura generale militare in Italia.⁵⁴³ L'invio più cospicuo di notizie di reati arrivò, per delitti commessi in Italia, soltanto dopo il 1965, quando il Ministero degli Esteri italiano inviò attraverso l'Ambasciata della Repubblica federale tedesca a Roma, i fascicoli ancora pendenti (a secondo delle affermazioni governative italiane) e una scelta del materiale probatorio al governo tedesco. Il Ministero degli esteri tedesco inviò a sua volta, i materiali ricevuti al Ministero federale di giustizia che procurò a

⁵⁴² Doc. 53 degli atti della Commissione.

⁵⁴³ L'archivio della Procura di Ludwigsburg fu cessata pochi anni fa al Bundesarchiv che ha creato una sua sede a Ludwigsburg. Le carte sono quindi rimaste negli stessi locali cambiando però l'ufficio preposto alla tutela delle carte giudiziarie. Una piccola parte è rimasta presso la Procura di Ludwigsburg (che risiede nello stesso Palazzo) per svolgere le indagini che sono ancora in corso.

sua volta, attraverso il Ministero regionale di giustizia a Stoccarda, l'invio dei materiali alla ZSL. La lettera del Ministero della Giustizia di Bonn, indirizzata alla ZSL, porta la data del 11 agosto 1966 e inoltra la nota verbale del Ministero degli Esteri italiano del 15 maggio 1965 e invia i relativi 18 volumi di materiale probatorio. La data di arrivo presso la ZSL fu il 26 agosto 1966. Il Ministero regionale di giustizia a Stoccarda chiese al Ministero della Giustizia di Bonn, il 14 ottobre 1966, se ci fosse ancora altro materiale non inoltrato, visto che i materiali dall'Italia sarebbero stati inoltrati con un ritardo di più di un anno. Il Ministero federale di giustizia rispose con l'affermazione che avrebbero dovuto essere tradotte 108 pagine e che l'ufficio traduzioni sarebbe stato soverchiato di lavoro.

Va sottolineato che il governo italiano inviò questo materiale soltanto nel 1966 (quando il parlamento tedesco aveva ormai deciso di prorogare la prescrizione fino al 1969), e non di sua autonoma decisione, ma soltanto dopo un'esplicita esortazione da parte del governo della Germania federale, che richiese di segnalare tutti i casi per crimini nazisti ancora pendenti (cfr. paragrafo 22)⁵⁴⁴. Sia nel caso di Bosshammer⁵⁴⁵, sia in quello di Boves o di Cefalonia per es., ma anche nel caso del comandante delle SS in Italia, generale Karl Wolff⁵⁴⁶, le indagini in Germania iniziarono senza una partecipazione delle autorità italiane. Per l'istruttoria in Germania, neanche nel caso Wagener (cfr. paragrafo 11), fu decisiva l'azione penale italiana (il processo del generale con successiva condanna), bensì l'attenzione dell'opinione pubblica tedesca⁵⁴⁷.

Wagener era invece stato accusato dal settimanale "Der Spiegel" di aver affamato la popolazione di Rodi e i suoi stessi soldati (in seguito alla scelta della resistenza ad oltranza), di essere responsabile di un gran numero di fucilazioni di soldati e di civili (lo "Spiegel" aveva parlato di 1300 condanne a morte eseguite solo fra il marzo e l'aprile 1945), di violenze e uccisioni nel Lager punitivo di Calitea, di aver fatto eseguire tre condanne capitali alcuni giorni dopo la capitolazione. Occorre osservare che sia l'istruttoria aperta nel 1951 a Bonn contro alcuni sottoposti di Wagener sia l'istruttoria aperta a Krefeld contro lo stesso Wagener non approdarono ad alcun procedimento penale nei confronti degli accusati. La prima istruttoria, che aveva indagato soprattutto su membri del reparto militare di sorveglianza del Lager di

⁵⁴⁴ La richiesta che era motivata dal dibattito e dalle proteste internazionali di fronte al rischio di una imminente prescrizione dei reati nazisti a secondo dell'ordinamento giuridico della Germania federale (cioè il temuto arrivo, nel 1965, della prescrizione ventennale per il reato di omicidio aggravato doloso commesso prima della fine del regime nazista nel maggio 1945).

⁵⁴⁵ Cfr. doc. 53/2.

⁵⁴⁶ Cfr. doc. 16/73, ff. 21-24.

⁵⁴⁷ Agli atti della commissione nel doc. 39/16, ff. 126 segg. si trova una copia della sentenza di archiviazione del procedimento aperto dal Procuratore di Stato di Krefeld contro Otto Wagener del 14 gennaio 1955, n. di protocollo Js 551/52. L'istruttoria tedesca si riferisce anche i fatti criminosi accertati dal processo tenuto in Italia contro il "gruppo di Rodi".

Calitea, fra cui il comandante del campo, Capitano Stuckmann, accertò che gli accusati si erano resi responsabili di violenze e di un certo numero di fucilazioni. Non venne tuttavia confutato quanto affermato a propria discolpa dagli interessati, che dichiararono di aver agito per legittima difesa. Così, il 27 maggio 1952 la Camera penale di Bonn dichiarò gli imputati non perseguibili per mancanza di prove per l'accusa di omicidio (Totschlag), mentre stabilì la caduta in prescrizione dell'accusa di violenza (Körperverletzung). Esito analogo ebbe anche l'istruttoria contro Wagener, conclusa il 14 gennaio 1955 dalla Procura di Stato di Krefeld con un decreto di archiviazione. Riprendendo le conclusioni del processo italiano, il Procuratore Hösterey respinse l'accusa rivolta a Wagener di aver privato la popolazione di Rodi dei necessari mezzi alimentari. L'accusa doveva ritenersi generica e infondata, dal momento che la carenza alimentare e le sofferenze da essa prodotte erano da addebitarsi esclusivamente alla situazione bellica e al blocco aeronavale di Rodi imposto dagli Alleati. Veniva piuttosto sottolineato come il generale Wagener avesse fatto il possibile per alleviare i patimenti della popolazione e della guarnigione tedesca sull'isola. Respinte perché contrarie ai fatti erano anche le accuse dello "Spiegel" di fucilazioni di massa, liquidate come frutto di palese esagerazione, contraddetta dalle testimonianze. Più dettagliato era l'esame delle presunte responsabilità di Wagener relativamente ad alcuni episodi di fucilazioni di prigionieri italiani. Gli episodi in questione erano gli stessi già giudicati e sanzionati in Italia. La valutazione della giustizia tedesca fu però diversa da quella italiana. Contrariamente al giudizio espresso dal Tribunale militare territoriale di Roma, il Procuratore tedesco giudicò Wagener non responsabile per gli ordinamenti vigenti nei campi di internamento, in base ai quali fra il gennaio e l'aprile 1945 erano state compiute almeno tre fucilazioni di italiani. Inoltre fu considerata legittima la rappresaglia eseguita l'8 febbraio 1945 su ordine di Wagener, che aveva disposto la fucilazione di cinque italiani del Campo Nord e di cinque del Campo Centro come risposta all'uccisione di una sentinella tedesca avvenuta nel corso di un tentativo di fuga. Anche in questo caso si contraddiceva il giudizio del tribunale italiano che aveva ritenuto illegittima la rappresaglia (in quanto Wagener era a conoscenza dei nomi dei due fuggitivi che avevano ucciso la sentinella tedesca e avrebbe dovuto intentare loro un processo presso il tribunale di guerra tedesco). Nella conclusione dell'istruttoria, il Procuratore Hösterey sottolineò che il generale Wagener aveva già "espiato a sufficienza" e che non erano emersi "nuovi fatti fondamentali", tali da autorizzare l'avvio di un'azione penale. Nessun procedimento fu così intrapreso contro l'ex-generale della Wehrmacht.

La Procura centrale di Ludwigsburg entrò maggiormente in azione, per i reati commessi in Italia, dopo l'invio dei fascicoli dall'Italia nell'estate del 1966. Dopo aver svolta un'indagine preparatoria, la Procura centrale di Ludwigsburg inviava invece i fascicoli aperti (che avevano nel frattempo ricevuto un numero di protocollo della Procura centrale) presso le Procure territorialmente competenti dove ricevettero un altro numero di protocollo da parte della Procura locale. Per esempio, i venti fascicoli provenienti dalla Procura generale militare (che nascose invece in questa circostanza che aveva centinaia di altri fascicoli su delitti nazifascisti non ancora perseguiti, e finse che i pochi casi trasmessi fossero tutto quello che era ancora pendente in Italia in materia di crimini nazisti non ancora perseguiti – l'unica istituzione che venne informata che ci furono molti altri casi pendenti presso la Procura generale militare fu il Gabinetto del Ministro della Difesa, cfr. paragrafo 22) vennero suddivisi in singoli casi i quali ricevettero a Ludwigsburg il protocollo uniformato: V518 AR/numero/anno.⁵⁴⁸

Subentrò a Ludwigsburg un'altra particolarità della prassi giudiziaria tedesca: La ZSL di Ludwigsburg distinse, per effettuare le indagini preliminari, tra due gruppi di reati, cioè tra “crimini nazisti” (Nationalsozialistische Gewaltverbrechen, abbreviati: NSG) e “crimini di guerra” (Kriegsverbrechen). La Procura di Ludwigsburg aveva il compito di istruire solo i “crimini nazisti” (NSG) e di mandare poi il fascicolo istruttorio alla Procura territorialmente competente. Per i “crimini di guerra” invece la ZSL si dichiarava non competente e si limitava ad identificare gli indiziati, individuare il loro luogo di residenza e, stabilire con ciò la Procura territorialmente competente. Ludwigsburg inviava, quindi, senza un lavoro ampio di istruttoria, le carte alla Procura territoriale. Nei casi invece che vennero definiti “crimini nazisti” si fece una istruttoria dettagliata e si trasmetteva queste carte alla procura territoriale. La distinzione tra crimini di guerra e crimini nazisti aveva un'importanza notevole sulla prassi giudiziaria e sulle sentenze emanate in seguito. Perché con ciò si distensero praticamente due categorie di crimini: cioè una criminalità di regime, ideologicamente motivata, e una criminalità individuale, che si era sviluppata nelle circostanze della guerra. La prima categoria era considerata applicabile soprattutto quando si trattava dello sterminio degli ebrei: per esempio la istruttoria sulla

⁵⁴⁸ Non in tutti i casi si evince, dalle carte di Ludwigsburg, l'iter giudiziario completo dei fascicoli “italiani” in Germania. Con l'invio alla Procura territoriale la ZSL chiese di avere un riscontro, dopo l'istruttoria locale, sul dispositivo del singolo caso. Ma per avere gli atti completi, bisogna individuare la Procura territoriale che ricevette il materiale, andare in questa città per trovare il fascicolo o nell'archivio della Procura stessa o individuare l'Archivio di Stato territorialmente competente per le carte delle amministrazioni di giustizia di quella zona. Da pochi anni, la quasi totalità delle carte della ZSL è passata alla competenza del Bundesarchiv che ha aperto una sede distaccata nel palazzo della ZSL di Ludwigsburg. Le carte sui casi ancora pendenti sono ancora in possesso della Procura ZSL. Che i fascicoli delle preindagini conservati a Ludwigsburg contiene in un caso quasi 4.000 pagine, in altri invece soltanto poche decine di pagine dipendeva invece dalla “classificazione” del reato, a cui sotto. In un caso la sentenza consisteva in più di 300 pagine.

deportazione degli ebrei dall'Italia fu particolarmente densa e portò all'analisi di tutto l'apparato della Polizia di sicurezza nazista in Italia. Infatti, si arrivò alla condanna del responsabile tedesco per le deportazioni nei campi di sterminio, l'ufficiale delle SS Bosshammer che morì però prima della conferma della sentenza in appello (cfr. Caso Bosshammer, V518AR-Z4/63). Le uccisioni di civili da parte delle Forze Armate della Wehrmacht, per i giuristi tedeschi, entrarono invece in un'altra categoria: qui secondo loro non bisognava indagare su un apparato intero o su un'intreccio ideologico, ma vennero trattate come omicidio secondo la normativa del codice penale tedesco (art. 211 del Codice penale) ed inoltrate direttamente alle Procure competenti.

In questa seconda categoria troviamo una sostanziale analogia di valutazione per quanto riguarda i giudici militari italiani e la gerarchia militare italiana.⁵⁴⁹ Si dimostrano le somiglianze di una cultura giuridica impregnata da quella cultura militare che considerava legittima la "guerra ai civili" all'interno di una lotta spietata contro i movimenti partigiani.

Come in tante altre istruttorie (per crimini commessi da parte tedesca in altri paesi occupati dalla Wehrmacht), la magistratura tedesca della Germania federale arrivò nei confronti dei reati comunicati dall'Italia nel 1965 alla conclusione di un "non luogo a procedere". Nonostante le difficoltà di accesso agli atti giudiziari completi (sia negli archivi giudiziari o negli archivi di Stato locali), si può ipotizzare che queste decisioni di arrivare ad un "non luogo a procedere" in quasi tutti i casi italiani non dipendevano dal giudizio individuale di un singolo magistrato (che sempre si muove in un'ambito professionale collegiale), ma dalle quali non si discostavano i vertici delle varie procure.⁵⁵⁰ Certo, i procuratori tedeschi non nascosero i fascicoli dei reati: soprattutto negli anni sessanta, istruirono i casi, viaggiarono per tutto il territorio della Germania Federale per sentire migliaia di testimoni e di indiziati, per arrivare poi all'archiviazione perché l'indiziato non veniva mai ritenuto colpevole. La storiografia più recente (Schminck-Gustavus; Schreiber) ha denunciato la "complicità" dei giuristi per la non-punizione dei crimini. Comunque l'effetto fu quello di una sostanziale impunità a tutti gli "indiziati". Un caso emblematico è l'istruttoria tedesca per i fatti di Boves (518 AR-Z 14/64). Durante l'istruttoria contro gli ufficiali delle Waffen-SS Peiper, Dinse e Gührs vennero sentiti 127 ex-appartenenti al battaglione ritenuto colpevole dell'eccidio. L'istruttoria si concluse nel 1968 (con sentenza di

⁵⁴⁹ Cfr. a mo' d'esempio la lettera di Ronco a Casati, citato nel paragrafo 9.

⁵⁵⁰ Certo, in alcuni casi, le notizie sui reati furono lacunose, i nomi degli indiziati storpiati ecc. Solo una ricerca incrociata, basata sulla cooperazione tra magistrati tedeschi ed italiani, avrebbe potuto arrivare ad una giuridicamente più chiara individuazione dei responsabili di tanti massacri di innocenti. Una cooperazione che sembra possibile solo da alcuni anni, ma che ancora oggi stenta ad avviarsi.